

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE



**REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016**



REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016

(aggiornato con le modifiche apportate all'articolo 113 dal d.lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017).

Art. 1.

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche a cura del personale interno in tutti gli appalti regolati dal d.lgs. 50/2016.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2.

Ambito oggettivo di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall'art. 113, comma 2, del codice per la realizzazione di opere o lavori pubblici e degli appalti di servizi e di forniture in conformità al codice, ai provvedimenti attuativi previsti dal codice stesso e alla regolamentazione regionale, con esclusione della fase della progettazione.
2. Sono altresì ricomprese nella ripartizione del fondo le funzioni di cui al comma 1, svolte per la realizzazione di lavori in somma urgenza, in amministrazione diretta e per l'applicazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri.

Art. 3.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo di cui all'art. 113 del codice è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'Ente coinvolti nei processi finalizzati alla realizzazione di opere o lavori pubblici, di appalti di servizi e di forniture.
2. Le figure professionali sono quelle previste dal codice, dai provvedimenti attuativi del codice stesso e dalla regolamentazione regionale (quali, in via esemplificativa, responsabile unico del procedimento, di seguito denominato "RUP", direttore dell'esecuzione del contratto, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore, personale di supporto ai RUP, commissari di gara, addetti alla programmazione degli interventi) e possono essere svolte da un singolo dipendente oppure da un gruppo di dipendenti.
3. Le funzioni tecniche di cui all'art. 2 sono attribuite dal dirigente competente per l'attuazione del singolo contratto ai dipendenti coinvolti, di norma di categoria C o superiore, specificando modi e tempi di espletamento e di verifica dei compiti assegnati, nonché le modalità e le tempistiche con le quali riconoscere le quote del fondo in relazione alle attività svolte. Sono esplicitamente esclusi dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1 le funzioni tecnico amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazioni di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.



4. Nella scelta dei soggetti si deve tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza e dell'esperienza eventualmente acquisite dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
5. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e conflitto di interessi previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.
6. Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario devono essere esplicitamente e preventivamente autorizzate dal dirigente competente e devono presentare carattere di eccezionalità.
7. L'Ente prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, gli appositi capitoli di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo.

Art. 4.

Incarichi svolti da dipendenti di pubbliche amministrazioni a favore di altre pubbliche amministrazioni

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile unico del procedimento può individuare dipendenti di altre amministrazioni.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 svolte dal personale del Comune a favore di altri Enti, nel rispetto del regolamento proprio di quell'Ente, sono trasferiti dall'Ente beneficiario della prestazione al Comune per essere poi corrisposti al dipendente stesso.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 svolte a favore del Comune da personale dipendente di altri Enti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nel presente regolamento e sono poi trasferiti all'Ente da cui dipende il personale che ha svolto la prestazione per essere corrisposti al personale stesso.
4. I rapporti tra gli Enti coinvolti devono essere regolati da specifici atti.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 6.

Art. 5.

Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento:
 - a) sono sottoscritti dai dipendenti che li hanno ideati e redatti e contengono l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti;



- b) sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio;
- c) possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 6.

Costituzione e accantonamento del fondo incentivi per funzioni tecniche

1. L'Ente destina al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art 113 del codice risorse finanziarie in misura non superiore al **2 per cento** modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara di opera o lavoro, servizio e fornitura.
2. **L'80 per cento** delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 113 del codice è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata e adottati nel presente regolamento, tra i dipendenti dell'Ente che svolgono funzioni tecniche esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di certificazione di regolare esecuzione, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il restante **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è destinato, ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del codice, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Per i lavori da eseguirsi in amministrazione diretta gli incentivi saranno calcolati a consuntivo sull'importo per la realizzazione dell'opera definito nel provvedimento amministrativo con il quale si individuano i lavori da realizzare in amministrazione diretta.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.



6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente o a personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del codice. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni di supporto alla funzione principale o a fasi diverse sono attribuite al dipendente che svolge la funzione principale in assenza di loro attribuzione ad altro soggetto. L'articolazione delle fasi e delle funzioni è indicata nell'Allegato B
7. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento d'impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni intervento, tenendo presente i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio. Al fine di consentire l'erogazione degli incentivi nel corso del tempo, il provvedimento di impegno deve anche indicare l'articolazione dell'incentivo per le diverse fasi del processo, specie per quanto concerne il RUP.
8. L'entità del fondo per le diverse tipologie contrattuali (lavori, servizi e forniture) viene fissato come indicato nell'Allegato A, mentre nell'Allegato B è fissata la ripartizione per le funzioni tecniche.
9. Le percentuali sopra determinate si applicano agli importi per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dall'Allegato A.
10. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Ente nel quadro economico dell'opera o del lavoro, del servizio e della fornitura.
11. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro e per l'acquisizione del servizio o della fornitura applicando le percentuali definite nel seguente allegato A.

Art 7.

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo il personale interessato è quello individuato dal dirigente competente ai sensi dell'art. 113 del codice, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere, anche tenendo conto di eventuali specificità dell'ambito di intervento. Dalla ripartizione è escluso il personale con la qualifica dirigenziale.

Art. 8.

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del codice è riferito all'importo posto a base di gara, mentre per i lavori da eseguirsi in somma urgenza o in amministrazione diretta si considera l'importo rendicontato a consuntivo per la realizzazione dell'opera determinato ai sensi dell'art. 6, comma 4 del presente provvedimento. In caso di varianti e/o modifiche che comportano il superamento dell'importo posto a base di gara, l'importo di riferimento per il calcolo del fondo di cui all'art. 113 viene aggiornato per la quota eccedente la base di gara stessa.



2. La distribuzione del fondo è proposta dal responsabile unico del procedimento al responsabile del servizio, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme.
3. L'atto di liquidazione degli incentivi è di competenza del responsabile del servizio interessato alla realizzazione delle suindicate attività, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente responsabile unico del procedimento e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti e quanto previsto dall'art. 3.
4. Il pagamento dell'incentivo avviene, con riferimento alle attività svolte nell'anno precedente e alle singole fasi prestazionali definite nell'atto di incarico, una sola volta entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Qualora, per comprovata responsabilità dei dipendenti incaricati, si verifichi un incremento dei tempi e dei costi della prestazione o dell'opera, l'importo dell'incentivo inizialmente previsto per il singolo dipendente responsabile sarà ridotto in proporzione all'incremento dei costi e dei tempi (sommati in valore percentuale assoluto) fino alla misura massima del 50%.
6. Nel caso di cui al comma 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 6, comma 3 del presente regolamento.
7. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura venga affidata parte al personale interno all'Amministrazione, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione regionale o di altri Enti, incaricati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 6, comma 3 del presente regolamento.
8. Qualora l'Ente non intenda completare il previsto processo di realizzazione del lavoro o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate fino a quel momento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La ripartizione degli incentivi tecnici così come disciplinata dal presente regolamento trova applicazione a far data dal giorno successivo all'approvazione dello stesso.
2. Le prestazioni svolte dai singoli dipendenti, con riferimento al punto 1, in relazione all'articolazione di cui all'Allegato B sono certificate dal dirigente competente.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 e alle altre disposizioni vigenti in materia.



Allegato A

Entità del fondo per le diverse tipologie contrattuali (lavori, servizi e forniture)

Lavori	
Importi fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016 compresa (euro 5.225.000)	2%
Importi compresi tra la soglia di cui all'art. 35, comma 1 lettera a) e € 20.000.000,00	1,2%
Importi superiori a € 20.000.000,00	0,5%
Servizi di particolare complessità	
Importi fino alla soglia di cui all'art. 35, compresa	1,5%
Importi superiore alla soglia di cui all'art. 35	1%
Forniture di particolare complessità	
Importi da 5.000 euro fino alla soglia di cui all'art. 35, compresa	1,2%
Importi superiore alla soglia di cui all'art. 35	0,8%

N.B.: Per quanto concerne gli appalti relativi a servizi o forniture si procede alla costituzione e alla ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche solo ed esclusivamente nei casi in cui viene nominato il direttore dell'esecuzione.



Allegato B

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

		Lavori	Servizi	Forniture
A)	UFFICIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Funzione di Responsabile unico del procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto <u>Parzializzazione per figure</u> RUP PERSONALE DELL'UFFICIO DEL RUP <u>Parzializzazione per fasi</u> 1) per la programmazione 2) per la fase di progettazione: a) controllo prestazioni incaricato b) verifica progetto (ridotta alla metà se la verifica è effettuata avvalendosi di un supporto esterno) 3) per la fase di affidamento 4) per la fase di esecuzione	54% 70% 30% 10% 20% 20% 10% 40%	61% (58% se gara autonoma da parte delle strutture) 40% 60% 25% 25% 50%	61% (58% se gara autonoma da parte delle strutture) 40% 60% 25% 25% 50%
B)	PROGRAMMAZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Struttura che si occupa della fase di programmazione lavori, servizi e forniture per la predisposizione dei programmi previsti dalla normativa	2%	2%	2%
C)	STRUTTURA DI GARA Funzione relativa allo svolgimento delle procedure di affidamento:	9% (2% se gara autonoma da parte delle strutture)	9% (2% se gara autonoma da parte delle strutture)	9% (2% se gara autonoma da parte delle strutture)
D)	GRUPPO DI PROGETTAZIONE	0%	0%	0%
E)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO Funzione di verifica dello svolgimento del contratto. L'aliquota è dovuta anche se la	30%	23%	23%



	funzione è svolta dal RUP. <u>Parzializzazione per figure</u> direttore dell'esecuzione del contratto collaboratori tecnici e amministrativi coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	65% 15% 20%	60% 40%	60% 40%
F)	COLLAUDO Funzione di verifica finale degli adempimenti contrattuale <u>Parzializzazione per figure</u> Collaudatore per il certificato di regolare esecuzione (l'aliquota è dovuta anche se la funzione è svolta dal RUP) Collaboratori tecnici e amministrativi del collaudatore	5% 80% 20%	5% 80% 20%	5% 80% 20%